



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo
Demanio
Sportello Eventi

P.le Fellini n.3 - 47921 Rimini
tel. 0541 704552 -54 fax 0541 704590
www.riminiturismo.it
turismo@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

OGGETTO: Manifestazioni in occasione della Notte Rosa 2024 - Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro.

IL SINDACO

PREMESSO che dal 5 al 7 luglio 2024 si festeggerà la 19° edizione della Notte Rosa, Tutta la costa, con cuore pulsante a Rimini, si tinge di rosa, dal tramonto all'alba in un'esplosione di luci, suoni, immagini e colori, un evento diffuso con musica, spettacoli e magiche scenografie. E come di consueto, venerdì sera a mezzanotte, in contemporanea su tutta la Riviera, si terrà lo spettacolo di fuochi d'artificio, che coloreranno il mare e il cielo davanti alla spiaggia di Rimini. "Weekend Dance", vedrà Rimini trasformarsi nel più grande dance floor d'Italia. Sarà una Notte Rosa nel segno del ballo nelle sue mille forme ed accezioni da Miramare a Torre Pedrera con evento clou in Parco Fellini;

CONSIDERATO, anche in riferimento alle presenze registrate nelle precedenti edizioni, che il calendario delle manifestazioni previste richiamerà un notevole afflusso di persone e che la natura delle serate ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà agli eventi possa giungere sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

PRESO ATTO che per quanto concerne i pubblici esercizi collocati sull'arenile l'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che "... le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande; ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile";



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo
Demanio
Sportello Eventi

P.le Fellini n.3 - 47921 Rimini
tel. 0541 704552 -54 fax 0541 704590
www.riminiturismo.it
turismo@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

PRESO ATTO altresì che l'Ordinanza balneare comunale n. 1/2024 all'articolo 2 "Prescrizioni sull'uso delle spiagge" stabilisce che " ... e' vietata la vendita di bevande in bicchieri di plastica usa e getta e la distribuzione ai clienti sia di bicchieri sia di cannucce in plastica usa e getta; è consentito vendere bevande in bicchieri di carta monouso o di materiale compostabile monouso o, infine, di materiale plastico lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile nonché distribuire ai clienti bicchieri e cannucce monouso di carta o di materiale naturale o comunque compostabile";

RITENUTO, inoltre, per esigenze di sicurezza delle persone e delle strutture balneari di ribadire l'obbligo a carico dei concessionari di stabilimento balneare, già previsto all'articolo 2 dell'Ordinanza balneare comunale di cui sopra, di tenere accesi gli impianti di illuminazione dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. lgs 267/2000;

ORDINA

1) a CHIUNQUE in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro in un raggio di 250 mt dal perimetro compreso tra Piazzale Fellini, Rotonda Lucio Battisti e tratto di Lungomare Tintori compreso tra Via Beccadelli e Via Bianchi, **dalle ore 17,00 del 5 luglio 2024 alle ore 04,00 del 6 luglio 2024;**

2) a CHIUNQUE in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie e contenitori di vetro nelle aree a mare della ferrovia Rimini – Ravenna e Rimini – Ancona **dalle ore 20,00 di venerdì 5 luglio 2024 sino alle ore 7,00 di sabato 6 luglio 2024; dalle ore 20,00 di sabato 6 luglio 2024 sino alle ore 7,00 di domenica 7 luglio 2024;**

3) che sia vietato accedere alle aree delle manifestazioni durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro;

4) che i concessionari di stabilimento balneare tengano accesi gli impianti di illuminazione dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo
Demanio
Sportello Eventi

P.le Fellini n.3 - 47921 Rimini
tel. 0541 704552 -54 fax 0541 704590
www.riminiturismo.it
turismo@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

Al Prefetto di Rimini;

Al Questore di Rimini;

Al Comando dei Carabinieri di Rimini;

Al Comando di Polizia Locale;

Al Comando di Polizia Stradale;

Alla Guardia di Finanza;

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di Euro 400,00, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 28/12/2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Il Sindaco

RIMINI